

DELIBERAZIONE N. 43 DEL 14/05/2019

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA

OGGETTO: AGGIORNAMENTO PROGRAMMA TRIENNALE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE 2019/2021.

L'anno 2019, il giorno 14 del mese di maggio alle ore 17:40, convocata con le prescritte modalità, nella solita sala delle adunanze si è riunita la Giunta Comunale.

Fatto l'appello nominale risultano

COGNOME E NOME	CARICA	(P) PRESENTE (A) ASSENTE
RIZZOLI STEFANO	SINDACO	P
CAVALIERI IVANO	VICE SINDACO	P
MAZZETTI GIAMPIERO	ASSESSORE	A
CASARINI GIULIA	ASSESSORE	A
CINTI MONICA	ASSESSORE	P
FABBRI BARBARA	ASSESSORE	P

Partecipa il Segretario Comunale, Dott. Maria Consiglia Maglione.

Il Sig. Stefano Rizzoli assume la presidenza e, constatata la legalità della adunanza, dichiara aperta la seduta invitando la Giunta a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

Premesso che:

- con delibera di Consiglio Comunale n. 92 in data 27.12.2018 avente ad oggetto “Approvazione della nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) - Periodo 2019/2021 (art. 170, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000)”, dichiarata immediatamente eseguibile, è stata approvata la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 2019/2021;
- con delibera di Consiglio Comunale n. 93 in data 27.12.2018 avente ad oggetto “Approvazione del bilancio di previsione finanziario 2019/2021 (art. 151 del Decreto Legislativo n. 267/2000 e art. 10 Decreto Legislativo n. 118/2011)”, dichiarata immediatamente eseguibile, è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2019/2021;
- con delibera di Giunta Comunale n. 120 in data 27.12.2018 avente ad oggetto “Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2019/2021 (art. 169 del D.Lgs. n. 267/2000)”, dichiarata immediatamente eseguibile, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2019/2021;
- l'art. 39, c. 1, della L. 27.12.1997, n. 449, stabilisce che gli organi di vertice delle Amministrazioni Pubbliche, al fine di assicurare funzionalità e ottimizzazione delle risorse per il miglior funzionamento dei servizi, in relazione alle disponibilità finanziarie e di bilancio, provvedono alla programmazione triennale del fabbisogno di personale comprensivo delle unità di cui alla L. n. 68/1999;
- il c. 19 del citato articolo prevede, per gli Enti Locali, l'adeguamento dei propri ordinamenti ai principi suddetti finalizzandoli alla riduzione programmata delle spese di personale;
- l'art. 20, della L. n. 488 del 23.12.1999, che ha modificato e integrato parzialmente, con il comma 20 bis, il citato art. 39 della L. 27.12.1997, n. 449, ha ribadito che l'obiettivo degli Enti Locali deve essere quello di programmare le proprie politiche di assunzione adeguandosi ai principi di riduzione complessiva della spesa di personale;

Richiamata la L. n. 448/2001, in particolare l'art. 19, c. 8, il quale, relativamente alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, stabilisce che gli Organi di revisione contabile degli Enti Locali accertano che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa;

Visto il D.Lgs. n. 165/2001, in particolare l'art. 6, cc. 2 e 6, in base ai quali:

- le Amministrazioni pubbliche adottano il piano triennale dei fabbisogni di personale, in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance. Il piano triennale indica le risorse finanziarie destinate all'attuazione del piano, nei limiti delle risorse quantificate sulla base della spesa per il personale in servizio e di quelle connesse alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente;
- le Amministrazioni Pubbliche che non provvedono agli adempimenti di cui all'art. 6 (fra i quali la programmazione triennale di cui all'art. 39 della L. n. 449/1997) non possono assumere nuovo personale, compreso quello appartenente alle categorie protette;

Visto il Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, che stabilisce:

- all'art. 88, l'estensione dei suddetti principi alle Autonomie Locali;
- all'art. 91, c. 1, che gli Organi di vertice delle Amministrazioni Locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale comprensivo delle unità di cui alla Legge 12.3.1999 n. 68, finalizzata alla riduzione programmata della spesa di personale;
- all'art. 91, c. 2, che gli Enti Locali, ai quali non si applicano discipline autorizzatorie delle assunzioni, programmano le proprie politiche di assunzioni adeguandosi ai principi di riduzione complessiva della spesa di personale, in particolare per nuove assunzioni, di cui ai cc. 2 bis, 3, 3 bis e 3 ter dell'art. 39 della Legge 27.12.1997, n. 449, per quanto applicabili, realizzabili anche mediante l'incremento della quota di personale ad orario ridotto o con altre tipologie contrattuali flessibili nel quadro delle assunzioni compatibili con gli obiettivi della programmazione e giustificato dai processi di riordino o di trasferimento di funzioni e competenze;

Richiamati i vincoli posti dalla normativa vigente in riferimento alla spesa di personale, ed in particolare:

- l'art. 1, c. 557, della L. 27.12.2006 n. 296, e successive modificazioni, in base al quale, ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia;
- l'art. 1, c. 557 quater, della L. 27.12.2006 n. 296, in base al quale, ai fini dell'applicazione del c. 557, a decorrere dall'anno 2014 gli enti assicurano, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della presente disposizione;
- l'art. 9, c. 28, del D.L. n. 78/2010, come modificato dal D.L. n. 90/2014, in base al quale, a decorrere dall'anno 2011, le amministrazioni dello Stato, ecc. (omissis) possono avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009. Per le medesime amministrazioni la spesa per personale relativa a contratti di formazione lavoro, ad altri rapporti formativi, alla somministrazione di lavoro, nonché al lavoro accessorio di cui all'art. 70, c. 1, lett. d), del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni ed integrazioni, non può essere superiore al 50 per cento di quella sostenuta per le rispettive finalità nell'anno 2009. (omissis)

Le limitazioni previste dal presente comma non si applicano agli enti locali in regola con l'obbligo di riduzione delle spese di personale di cui ai cc. 557 e 562 dell'art. 1, della L. 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente. Resta fermo che comunque la spesa complessiva non può essere superiore alla spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009;

Visto l'art. 22 del D.L. 24 aprile 2017, n. 50, il quale modifica l'art. 1, c. 228, secondo periodo, della L. 28 dicembre 2015, n. 208, aumentando la capacità assunzionale degli enti locali nel 2017 e nel 2018 al 75% della spesa relativa alle cessazioni verificatesi nell'anno precedente qualora il rapporto dipendenti-popolazione dell'anno precedente sia inferiore al rapporto medio dipendenti-popolazione per classe demografica, come definito triennialmente con il Decreto del Ministro dell'Interno di cui all'art. 263, c. 2, del Testo Unico di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Preso atto altresì che, per l'anno 2019, la capacità assunzionale è pari al 100% della spesa relativa alle cessazioni verificatesi nell'anno precedente, così come previsto dall'art. 3, c. 5, del D.L. n. 90/2014;

Visto l'art. 14 bis del D.L. 28 gennaio 2019 n. 4, convertito in Legge 28 marzo 2019 n. 26, il quale prevede che "Per il triennio 2019-2021, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile, le regioni e gli enti locali possono computare, ai fini della determinazione delle capacità assunzionali per ciascuna annualità, sia le cessazioni dal servizio del personale di ruolo verificatesi nell'anno precedente, sia quelle programmate nella medesima annualità, fermo restando che le assunzioni possono essere effettuate soltanto a seguito delle cessazioni che producono il relativo turn-over";

Visto altresì l'art. 1 della L. 11 dicembre 2016, n. 232, ed in particolare:

- il c. 475, il quale dispone che, ai sensi dell'art. 9, c. 4, della L. 24 dicembre 2012, n. 243, gli Enti Locali non possono procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto, in caso di mancato conseguimento del saldo di cui all'art. 1, c. 466, della medesima L. n. 232/2016;
- il c. 476, il quale dispone che nel caso in cui il mancato conseguimento del saldo di cui al c. 466 risulti inferiore al 3 per cento degli accertamenti delle entrate finali dell'esercizio del mancato conseguimento del saldo, nell'anno successivo a quello dell'inadempimento è fatto divieto di assumere il solo personale a tempo indeterminato;
- il c. 470, in base al quale "Ai fini della verifica del rispetto dell'obiettivo di saldo, ciascun ente è tenuto a inviare, utilizzando il sistema web, appositamente previsto nel sito «<http://pareggiobilancio.mef.gov.it>», entro il termine perentorio del 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato una certificazione dei risultati conseguiti, firmata digitalmente, ai sensi dell'articolo 24 del codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, dal rappresentante legale, dal responsabile del servizio finanziario e dall'organo di revisione economico-finanziaria, ove previsto, secondo un prospetto e con le modalità definiti dai decreti di cui al comma 469 del presente articolo. La mancata trasmissione della certificazione entro il termine perentorio del 31 marzo costituisce inadempimento all'obbligo del pareggio di bilancio";

Dato atto che, in riferimento agli obblighi sopra indicati, il Comune di Monte San Pietro:

- nel bilancio di previsione 2019/2021 assicura la riduzione della spesa di personale rispetto a quella del triennio 2011/2013 (art. 1, c. 557 quater, L. n. 296/2006), come risulta dal prospetto allegato al presente atto sotto la lettera C);
- ha rispettato quanto previsto dall'art. 9, c. 28, del D.L. n. 78/2010, in quanto la spesa prevista per le assunzioni a tempo determinato ammonta, per l'anno 2019, ad € 77.381,18=, mentre la spesa sostenuta nell'anno 2009, per rapporti di lavoro flessibile, era pari ad € 232.694,33=;
- ha rispettato il pareggio di bilancio per l'anno 2018 (art. 1, c. 469 e seguenti, della L. n. 232/2016 Legge di bilancio 2017) come risulta dal monitoraggio semestrale delle risultanze del pareggio di bilancio relativamente all'intero anno 2018 inviato al Ministero dell'Economia e delle Finanze

Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato attraverso l'utilizzo del sistema web in data 29.1.2019 e rettificato in data 19.3.2019 con le risultanze del rendiconto. In data 21.3.2019 si è provveduto ad inviare al Ministero dell'Economia e delle Finanze Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato attraverso il sistema web la certificazione relativa al rispetto del pareggio di bilancio per l'anno 2018;

Dato atto, infine, che con le seguenti deliberazioni di Consiglio è stata approvata la "Convenzione tra l'Unione dei Comuni Reno Lavino e Samoggia e i Comuni di Casalecchio di Reno, Monte San Pietro, Sasso Marconi, Valsamoggia e Zola Predosa per la gestione associata di servizi e attività di Polizia locale e la costituzione di un corpo di Polizia locale unico tra i Comuni di Casalecchio di Reno, Monte San Pietro e Zola Predosa":

- Consiglio Comunale di Casalecchio di Reno n. 6 dell'1.2.2018;
- Consiglio Comunale di Monte San Pietro n. 2 dell'1.2.2018;
- Consiglio Comunale di Sasso Marconi n. 2 del 7.2.2018;
- Consiglio Comunale di Valsamoggia n. 3 del 30.1.2018;
- Consiglio Comunale di Zola Predosa n. 5 del 31.1.2018;
- Consiglio dell'Unione Valli del Reno, Lavino e Samoggia n. 1 del 12.2.2018;

Considerato che, in particolare, i Comuni di Casalecchio di Reno, Monte San Pietro e Zola Predosa hanno approvato, tramite la convenzione citata, la costituzione di un Corpo di Polizia Locale Unico mediante delega di funzioni dei medesimi all'Unione Reno, Lavino e Samoggia;

Considerato che la convenzione di cui sopra è stata sottoscritta in data 20.2.2018 con protocollo Unione dei Comuni Valli del Reno, Lavino e Samoggia, prot. n. 1572/2018;

Vista la deliberazione della Giunta dell'Unione n. 54 del 6.6.2018 con la quale è stata prevista l'attivazione del Corpo Unico Intercomunale di Polizia Locale per permettere di dare inizio a quella fase transitoria che porterà alla definizione specifica dell'organizzazione del Corpo Unico come evidenziato nelle fasi descritte dalla convenzione associativa e dal relativo progetto, a partire dall'11.6.2018;

Visto il provvedimento del Presidente dell'Unione, prot. n. 3490 del 13.4.2018, con il quale, a seguito di avviso di selezione interno ai Comuni, veniva conferito alla Dott.ssa Maria Rosaria Sannino, dipendente del Comune di Casalecchio di Reno, l'incarico a termine di Comandante del Corpo Unico Intercomunale di Polizia Locale dei Comuni di Casalecchio di Reno, Monte San Pietro e Zola Predosa per il periodo dal 1° maggio 2018 e fino al 30 giugno 2019;

Considerato che:

- dall'1.1.2019 i dipendenti del Comune di Monte San Pietro assegnati alla Polizia Municipale sono stati trasferiti in Unione;
- nel bilancio di previsione finanziario 2019/2021, relativamente all'esercizio 2019, risulta ancora prevista la spesa di personale della Polizia Municipale in quanto all'atto di predisposizione dello stesso non erano ancora puntualmente definite le modalità del trasferimento;
- con le variazioni di bilancio di assestamento esercizio 2019 si provvederà ad azzerare le previsioni di spesa per retribuzione personale di Polizia Municipale e oneri riflessi e il rimborso delle spese di comando;

- nell'allegato C) alla presente delibera, essendo ancora prevista e quantificata la spesa di personale di Polizia Municipale, non è stata prevista la spesa per servizi in convenzione in Unione di Polizia Locale per evitare una duplicazione della stessa spesa;

Ricordato:

- che l'art. 3, c. 5, del D.L. n. 90 del 24.6.2014, convertito in L. n. 114 dell'11.8.2014, ha espressamente abrogato l'art. 76, c. 7, del D.L. n. 112/2008;
- che l'art. 16 del D.L. n. 113 del 24.6.2016 ha espressamente abrogato l'art. 1, c. 557, della L. 27.12.2006, n. 296, lett. a), che imponeva la riduzione dell'incidenza della spesa di personale rispetto al complesso delle spese correnti;

Dato atto che il Ministero della Semplificazione e per la Pubblica Amministrazione ha emanato le linee di indirizzo per la pianificazione dei fabbisogni di personale di cui all'art. 6-ter del D.Lgs. n. 165/2001 con circolare pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 173 del 27 luglio 2018;

Evidenziato che la predetta circolare fissa i seguenti due principi:

1. "gli enti territoriali opereranno, nell'ambito dell'autonomia organizzativa ad essi riconosciuta dalle fonti normative, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica";
2. "le linee guida, adottate con decreti di natura non regolamentare definiscono una metodologia operativa di orientamento che le amministrazioni adatteranno, in sede applicativa, al contesto ordinamentale delineato dalla disciplina di settore". Dal che se ne deve trarre la conseguenza che esso ha essenzialmente un rilievo sul terreno del metodo che le singole amministrazioni devono utilizzare;

Dato atto che, alla luce delle linee guida emanate, il concetto di fabbisogno di personale implica un'attività di analisi ed una rappresentazione delle esigenze sotto un duplice profilo:

- quantitativo: riferito alla consistenza numerica di unità necessarie ad assolvere alla mission dell'amministrazione, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica;
- qualitativo: riferito alle tipologie di professioni e competenze professionali meglio rispondenti alle esigenze dell'amministrazione stessa, anche tenendo conto delle professionalità emergenti in ragione dell'evoluzione dell'organizzazione del lavoro e degli obiettivi da realizzare;

Ribadito che, in sede di elaborazione dei piani, i profili quantitativi e qualitativi devono, pertanto, convivere ritenendo che, soprattutto in ragione dei vincoli finanziari esterni che incidono sulla quantificazione del fabbisogno, le scelte qualitative diventano determinanti al fine dell'ottimale utilizzo delle risorse tanto finanziarie quanto umane;

Dato atto che il PTFP (Piano Triennale Fabbisogno Personale) si configura come un atto di programmazione che deve esser adottato dal competente organo deputato all'esercizio delle funzioni di indirizzo politico-amministrativo ai sensi dell'art. 4, c. 1, del D.Lgs. n. 165 del 2001;

Evidenziato che le linee di indirizzo tendono dunque a favorire cambiamenti organizzativi che superino i modelli di fabbisogno fondati sulle logiche delle dotazioni organiche storicizzate, a loro volta discendenti dalle rilevazioni di carichi di lavoro superate sul piano dell'evoluzione

normativa e dell'organizzazione del lavoro e delle professioni;

Preso atto che la predetta circolare conferma espressamente che per le Regioni e gli enti territoriali, sottoposti a tetti di spesa del personale, restano fermi i limiti imposti dalla normativa vigente in materia di spesa di personale;

Sentiti i Responsabili di Settore, i quali, con riferimento alle funzioni, compiti e obiettivi assegnati, hanno attestato l'assenza di eccedenze di unità nell'ambito di ciascuna delle strutture dagli stessi dirette;

Rilevato che non si rilevano situazioni di soprannumero, anche temporanee, nella dotazione organica;

Visto l'allegato A) alla presente deliberazione dal quale risulta la capacità assunzionale di questo Ente per l'anno 2019 pari ad € 99.003,16= (tale capacità tiene conto della cessazione di dipendente nell'anno 2019 e della cessione di capacità assunzione di Istruttore Direttivo/Ispettore di Polizia Locale all'Unione) e per l'anno 2020 pari ad € 64.291,12= (tale capacità assunzionale deriva dalle dimissioni per collocamento a riposo di due dipendenti);

Vista la propria delibera n. 71 del 18.9.2018 ad oggetto "Aggiornamento programma triennale del fabbisogno di personale 2018/2020" con la quale, fra l'altro, è stata modificata la dotazione organica prevedendo la soppressione del posto vacante di cat. B3 e l'istituzione di un nuovo posto di Istruttore Amministrativo di cat. C, come dettagliato nell'allegato C) alla delibera stessa;

Richiamata la propria deliberazione n. 109 del 6.12.2018 con la quale veniva approvata la programmazione del fabbisogno di personale per il triennio 2019/2021 e previsto quanto segue:

- l'assunzione a tempo pieno e indeterminato di n. 2 "Istruttori Amministrativi" - cat. C - mediante mobilità volontaria ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. n. 165/2001 e, in subordine, mediante graduatoria di concorso, di cui uno, se necessario, riservato alle categorie protette di cui all'art. 1 della L. n. 68/1999, a copertura di posti vacanti di cui uno da destinare al 1° Settore - U.R.P. e uno al 2° Settore - Servizio tributi (a seguito della verifica dei posti da riservare alle categorie protette è emersa la possibilità di non riservare tale posto in quanto risultano già coperti i posti da riservare alle categorie protette);
- l'assunzione a tempo pieno e determinato di n. 1 "Istruttore Amministrativo" - cat. C - ex art. 90 del D.Lgs. n. 267/2000 fino al termine del corrente mandato amministrativo (assunzione Tavoni D. fino al 31.5.2019);
- la proroga assunzione a tempo pieno e determinato di n. 1 "Autista Scuolabus" - cat. B3 - fino al 30.6.2019 in sostituzione di dipendente temporaneamente assegnato ad altro Settore (assunzione Belmonte M.);
- la proroga assunzione a tempo pieno e determinato fino al 9.10.2020 di n. 1 Istruttore Tecnico - cat. C1 - da destinare al 4° Settore "Gestione del Patrimonio" (assunzione Franchi M.);

Preso atto che, nel corso dell'anno 2019, è prevista la cessazione dal servizio di n. 1 "Istruttore Direttivo Amministrativo" - cat. D - assegnato al 3° Settore "Politiche sociali culturali e sportive";

Ritenuto, dopo che sia intervenuta la predetta cessazione, per una diversa organizzazione del servizio, trasformare il posto da categoria D a categoria C;

Dato atto che, a seguito del trasferimento del personale di Polizia Locale in Unione dall'1.1.2019 e della necessità di effettuare una riorganizzazione interna dei posti assegnati ai singoli Settori e da quanto sopra descritto, si rende necessario provvedere alla rideterminazione della dotazione organica dell'Ente come meglio dettagliato nell'allegato D) alla presente dando atto che vengono soppressi tutti i posti del personale già assegnato alla Polizia Locale di cui n. 3 posti di categoria D1 e n. 6 posti di categoria C;

Preso atto, infine, che al 31.12.2019 è prevista la cessazione dal servizio di n. 1 "Istruttore Direttivo Amministrativo" - cat. D - assegnato al 2° Settore e di n. 1 "Istruttore amministrativo - cat. C - assegnato al 1° Settore;

Ritenuto di aggiornare la programmazione del personale di cui alla sopracitata delibera di Giunta Comunale n. 109 del 6.12.2018 prevedendo, in aggiunta a quanto previsto nella citata delibera n. 109/2018:

- l'assunzione a tempo pieno e determinato di n. 1 "Istruttore Amministrativo" - cat. C - ai sensi dell'art. 90 del D.Lgs. n. 267/2000 per il mandato amministrativo 2019/2023;
- l'assunzione a tempo pieno e indeterminato di n. 1 "Istruttore Direttivo Amministrativo" - cat. D - mediante mobilità volontaria ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. n. 165/2001 e, in subordine, mediante graduatoria di concorso per la copertura del posto che sarà vacante all'1.1.2020 al 2° Settore;
- l'assunzione a tempo pieno e indeterminato di n. 1 "Istruttore Amministrativo" - cat. C - mediante mobilità volontaria ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. n. 165/2001 e, in subordine, mediante graduatoria di concorso per la copertura del posto che sarà vacante all'1.1.2020 al 1° Settore;
- l'assunzione a tempo pieno e indeterminato di n. 1 "Istruttore Amministrativo" - cat. C - mediante mobilità volontaria ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. n. 165/2001 e, in subordine, mediante graduatoria di concorso nell'anno 2019 per la copertura del posto già vacante al 3° Settore;

Verificato che la presente programmazione contiene sotto il profilo sostanziale gli elementi essenziali richiesti dalle linee di indirizzo emanate dal Ministero per la Funzione Pubblica, fermo restando che la stessa potrà essere adeguata una volta che siano stati definiti in sede di Conferenza Unificata Stato Regioni i modelli cui devono attenersi gli Enti Locali;

Ricordata la possibilità di modificare in qualsiasi momento la programmazione del fabbisogno di personale, approvata con il presente atto, qualora si verificassero esigenze tali da determinare modifiche e/o integrazioni della stessa;

Rilevato che, relativamente al presente provvedimento, sarà attivata la procedura di informazione alle RSU aziendali;

Dato atto che sul presente atto è stato acquisito l'allegato parere favorevole del Revisore Unico dei Conti secondo quanto previsto dall'art. 19, c. 8, della L. n. 448/2001;

Attesa la propria competenza ai sensi del c. 3, dell'art. 48, del D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000 - T.U. Ordinamento degli Enti Locali;

Visto il D.Lgs. n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" del 18.8.2000 e successive modifiche ed integrazioni;

Preso atto che l'istruttoria del presente provvedimento è stata effettuata dalla Responsabile dell'Ufficio sovracomunale per il personale istituito presso l'Unione dei Comuni Valli del Reno, Lavino e Samoggia, Dott.ssa Monica Trenti;

Visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente provvedimento espressi, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, dalla Responsabile del 1° e 2° Settore e dalla Responsabile del Servizio Finanziario ed allegati alla presente deliberazione;

A voti unanimi resi per alzata di mano

DELIBERA

- 1) - di approvare l'allegato A) relativo alla capacità assunzionale di questo Ente aggiornata con i dati attualmente in possesso di questa Amministrazione;
- 2) - di approvare la programmazione del fabbisogno di personale per il triennio 2019/2021, come da prospetto allegato alla presente sotto la lettera B) quale parte integrante e sostanziale;
- 3) - di dare atto che nel bilancio 2019/2021 gli stanziamenti per spese di personale tengono conto della programmazione triennale del fabbisogno di personale;
- 4) - di dare atto che la presente programmazione rispetta i limiti posti dall'art. 1, c. 557 e c. 557 quater, della L. n. 296/2006, come risulta dall'allegato C) al presente atto;
- 5) - di riservarsi la possibilità di modificare, in qualsiasi momento, la programmazione del fabbisogno di personale, approvata con il presente atto, qualora si verificassero esigenze tali da determinare modifiche e/o integrazioni della stessa;
- 6) - di approvare la dotazione organica aggiornata con quanto descritto in premessa, come risulta dall'allegato D) al presente atto;
- 7) - di dichiarare, con separata ed unanime votazione, immediatamente eseguibile il presente provvedimento essendo urgente l'avvio delle procedure di assunzione descritte in narrativa.

Parere di regolarità tecnica

Oggetto: AGGIORNAMENTO PROGRAMMA TRIENNALE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE 2019/2021.

PARERE TECNICO PROCEDIMENTALE

Il sottoscritto RIVETTA EMANUELA, visto l'art 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della proposta di provvedimento indicata in oggetto. n° 107 del 13/05/2019.

Monte San Pietro, 13/05/2019

Il Responsabile di Settore

RIVETTA EMANUELA



Parere di regolarità contabile

Oggetto: AGGIORNAMENTO PROGRAMMA TRIENNALE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE 2019/2021.

Sulla presente proposta di deliberazione n° 107 del 13/05/2019, si esprime, ai sensi degli art. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000, parere Favorevole.

Il ragioniere capo

MONICA LAFFI

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to Stefano Rizzoli

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Maria Consiglia Maglione

DICHIARAZIONE DI IMMEDIATA ESEGUIBILITA'

Ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267 del 18.08.2000 e ss.mm., la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Maria Consiglia Maglione

DICHIARAZIONE DI PUBBLICAZIONE

In applicazione degli articoli 124, comma 1, e 125 del D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e ss.mm., la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line, ai sensi dell'art. 32, comma 1, L. n. 69/2009, per quindici giorni consecutivi a partire dal 23/05/2019 ed è stata contestualmente trasmessa in elenco ai Capigruppo Consiliari.

IL FUNZIONARIO ADDETTO
Emanuela Rivetta

IL RESPONSABILE 1° SETTORE
Emanuela Rivetta

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

Ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 e ss.mm., la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 02/06/2019, decorsi dieci giorni dalla data di pubblicazione.

IL RESPONSABILE 1° SETTORE
Emanuela Rivetta